



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione n. 145 del 21 OTT. 2011

Oggetto: Ricorso "D'Angelo Alessandro e Belpanno Piera c/Provincia+2". TAR Sicilia sez Ct .
Autorizzazione al Sig. Presidente a stare in giudizio.

L'anno duemilaundici il giorno VENTUNO del mese di OTTOBRE nella sala delle
adunanze della Provincia Regionale di Messina, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta
Provinciale con l'intervento di:

PRESENTE

1.	Presidente On. Avv. Giovanni Cesare	RICEVUTO	<u>SI</u>
2.	Assessore Dott. Antonino	TERRANOVA	<u>SI</u>
3.	Assessore Dott. Michele	BISIGNANO	<u>SI</u>
4.	Assessore Sig. Renato	FICHERA	<u>NO</u>
5.	Assessore Dott. Rosario	CATALFAMO	<u>SI</u>
6.	Assessore Dott. Carmelo	TORRE	<u>NO</u>
7.	Assessore Dott. Pasquale	MONEA	<u>SI</u>
8.	Assessore Dott. Salvatore	SCHEMBRI	<u>NO</u>
9.	Assessore Prof. Giuseppe	DI BARTOLO	<u>SI</u>
10.	Assessore Dott. Maria Rosaria	CUSUMANO	<u>NO</u>
11.	Assessore Dott. Maria	PERRONE	<u>SI</u>
12.	Assessore Sig. Giuseppe	MARTELLI	<u>NO</u>
13.	Assessore Dott. Mario	D'AGOSTINO	<u>NO</u>
14.	Assessore Dott. Rosario	VENTIMIGLIA	<u>SI</u>

Assume la Presidenza On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

Partecipa il Segretario Generale Comm. Dott. Giuseppe SPADARO

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i
convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Vista la L.R. n. 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'Ordinamento Regionale degli EE.LL.;

Vista la L.R. n. 30 del 23/12/2000;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta suddetta, espressi ai sensi dell'art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000;

- per la regolarità tecnica, dal responsabile dell'Ufficio dirigenziale;
- per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal responsabile dell'apposito Ufficio dirigenziale finanziario;

Ritenuto di provvedere in merito;

Ad unanimità di voti

DELIBERA

Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA PROVINCIALE

Dipartimento 1° U.D. Affari Legali U.O. Legale e Contenzioso

Responsabile dell'Ufficio Dirigenziale Avv. Anna Maria Tripodo

Oggetto: Ricorso "D'Angelo Alessandro e Belpanno Piera c/Provincia+2". TAR Sicilia sez Ct .
Autorizzazione al Sig. Presidente a stare in giudizio.

PROPOSTA

PREMESSO che, con atto notificato il 14/7/11, i sigg.ri Alessandro D'Angelo e Piera Belpanno hanno proposto ricorso, innanzi al T A R Sicilia sez. Ct, contro questa Provincia Regionale, la Regione Siciliana e il Comune di Messina, chiedendo l'annullamento, previa sospensiva, del provvedimento della Regione Siciliana del 16/05/2011, con il quale è stata respinta la richiesta di assunzione presso l'Amministrazione Regionale da parte della sig.ra Piera Belpanno, moglie del Mar. Ord. Alessandro D'Angelo, vittima sopravvissuta ad un attentato terroristico avvenuto in Afghanistan il 18/10/08;

CONSIDERATO che è necessaria la costituzione dell'Ente in giudizio per resistere alle domande di controparte;

CHE, pertanto, è necessario autorizzare il Sig. Presidente p.t. di questo Ente a stare in giudizio e a nominare un difensore di fiducia, al quale accordare ogni più ampia facoltà di legge;

DATO ATTO che per compensi e spese, al lordo degli oneri di legge, derivanti dal conferimento del presente incarico, sarà prevedibilmente corrisposta al Legale incaricato della difesa di questo Ente una somma pari a € 2.200,00= di cui € lordi vengono impegnati, con il presente provvedimento, sul Cod. 1010903, Cap. 2260, alla voce "Spese per liti, arbitrati, ecc..." del Bilancio Provinciale 2011 in corso di predisposizione, in deroga ai 5/12 dello stanziamento del medesimo capitolo del Bilancio Provinciale 2010, all'esclusivo fine di garantire la costituzione in giudizio di questa Provincia, mentre la restante somma verrà impegnata in fasi successive, connesse agli sviluppi dell'iter dell'incarico e alla consequenziale maturazione ed effettiva quantificazione del credito dello stesso professionista, giusto quanto disposto con deliberazione della Corte dei Conti n. 187 del 14/11/2008;

VISTO il Testo Coordinato delle Leggi Regionali relative all'Ordinamento degli Enti Locali pubblicato sulla G.U.R.S. n. 20 del 09/05/08;

VISTO il D. L. n. 223/06, convertito con L. n. 248 del 04/08/06;

VISTO lo Statuto Provinciale;

SI PROPONE CHE LA GIUNTA PROVINCIALE

DELIBERI di:

PRENDERE ATTO di quanto esposto nella parte narrativa del presente provvedimento;

AUTORIZZARE il Sig. Presidente di questa Provincia Regionale, in relazione alla causa promossa, innanzi al T A R Sicilia sez. CT, dai sigg. D'Angelo Alessandro e Piera Belpanno, con atto notificato il 18/07/11, a stare in giudizio, dando mandato allo stesso di conferire il relativo incarico difensivo ad un Legale di fiducia, al quale accordare ogni più ampia facoltà di legge;

DARE ATTO che, per tale attività, sarà prevedibilmente corrisposto al Legale il compenso di € 2.200,00 =, al lordo degli oneri di legge;

IMPEGNARE, con il presente provvedimento, la somma di € = sul Cod. 1010903, Cap. 2260, alla voce "Spese per liti, arbitrati, ecc..." del Bilancio Provinciale 2011 in corso di predisposizione, in deroga ai 5/12 dello stanziamento del medesimo capitolo del Bilancio Provinciale 2010, all'esclusivo fine di garantire la costituzione in giudizio di questa Provincia, mentre la restante somma verrà impegnata in fasi successive, connesse agli sviluppi dell'iter dell'incarico e alla consequenziale maturazione ed effettiva quantificazione del credito dello stesso professionista, giusto quanto disposto con deliberazione della Corte dei Conti n. 187 del 14/11/2008;

DARE MANDATO al Dirigente del 1° Dipartimento – U.D. Affari Legali, U.O. Legale e Contenzioso, di porre in essere gli atti consequenziali all'approvazione del presente provvedimento.

Il Responsabile dell'Unità Operativa




IL DIRIGENTE



Addì,

27.7.2011

Il Presidente e/o l'Assessore



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L. R. n. 30 del 23/12/2000, si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addi 27.7.2011

IL DIRIGENTE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L. R. n. 30 del 23/12/2000, in ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione, si esprime parere:

FAVOREVOLE

Addi 21 OTT. 2011

IL DIRIGENTE
IL RAGIONIERE GENERALE
Dott. Antonino Calabrò

Ai sensi dell'art. 55, 5° comma, della L. 1-42/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addi 21 OTT. 2011

2° DIP. 1° U.D. U.O. IMPEGNI E PARERI

Impegno n. 145 Atto _____ del _____

Importo € 2200,00

Disponibilità Cap. 2200 Bil. L011

INVESTIRE 13/10/11 Il Funzionario _____

IL RAGIONIERE GENERALE
Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.
Dott. Antonino Calabrò

Letto confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

f.to On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

L'ASSESSORE ANZIANO

f.to Dott. Antonino TERRANOVA

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Comm. Dott. Giuseppe SPADARO

Il presente atto sarà affisso all'Albo
nel giorno festivo _____

Il presente atto è stato affisso all'Albo
dal _____ al _____

L'ADDETTO

f.to _____

L'ADDETTO

f.to _____

Messina li. _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

30 OTT. 2011

che la presente deliberazione n. _____ pubblicata all'Albo di questa Provincia il _____ giorno festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa _____ sono stati prodotti, all'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(4° comma art. 4 L.R. 5-7-1997 n. 23)

La presente deliberazione viene trasmessa ai capigruppo consiliari, riguardando materie elencate al 3° comma dell'art. 4 legge 5-7-1997 n. 23.

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma _____ dell'art. _____ della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, dalla residenza Provinciale, addì 25 OTT. 2011




IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Anna Maria TRIPODO

PROVINCIA REGIONALE
DI MESSINA
ENTRATA
15/07/2011
Protocollo n°0024956/11

AVV. ANNA AVERSA
C.F.: VRS NNA 76P 56F 158R
AVV. DOMENICA LEO
C.F.: LEO DNC 66R44F158L
PEC.: avv.leodome@pec.giuffre.it



ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA
SICILIA SEZIONE STACCATA DI CATANIA

RICORSO

Dei signori **Alessandro D'ANGELO** nato a Messina il 12.11.1974 C.F. DNG LSN 74S12 F158J e **Piera Belpanno** nata a Messina il 29.03.1975 C.F.: BLP PRI 75C69 F158Y, entrambi residenti in Messina, Viale Giostra condominio Pocker palazzina B interno 1, rappresentati e difesi dagli avv.ti Anna Aversa (C.F.: VRS NNA 76P 56F 158R) e Domenica Leo (C.F.: LEO DNC66R44F158L) del Foro di Messina per procura in calce al presente atto ed elettivamente domiciliati in Catania, via Trieste n. 19, presso lo studio dell'avv. Carmelo Lipera.,

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA POS. SEZIONE STACCATA 10 BLP AVE LEO	15 LUG 2011	1° DIPARTIMENTO - 1° U.D. Lipera
---	-------------	-------------------------------------

contro

- la REGIONE SICILIANA, in persona del Presidente pro-tempore, con sede in Palermo, via Trinacria, 34/36;
- la PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA, in persona del Presidente pro-tempore, con sede in Messina, Piazza Antonello;
- il COMUNE DI MESSINA, in persona del Sindaco pro-tempore, con sede in Messina, Piazza Unione Europea;

per l'annullamento

- del provvedimento della Regione Siciliana del 16.05.2011, Assessorato della Famiglia delle politiche Sociali e del Lavoro Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali "Ufficio per la solidarietà alle vittime della mafia e della criminalità organizzata L.R. n. 20/99" Prot. N. 21866, con il quale è stata respinta la richiesta di assunzione presso l'Amministrazione Regionale da parte della sig.ra Belpanno Piera moglie del Mar. ORD. Esercito Italiano Alessandro D'Angelo vittima sopravvis-

27/6/11

18 LUG. 2011

- suta ad un atto di terrorismo avvenuto fuori dal territorio siciliano”;
- del provvedimento della Provincia Regionale di Messina I Dipartimento del 30.05.2011 Prot. N. 0020201/11 con il quale è stato sostanzialmente ritenuto non sussistente il presupposto per l'assunzione diretta per le vittime del terrorismo a favore della sig.ra Belpanno Piera;
 - di ogni ulteriore atto antecedente, presupposto, successivo o comunque consequenziale e/o connesso ai citati.
 - Per l'accertamento del diritto di assunzione in relazione ai benefici di legge richiesti.

* * *

PREMESSE IN FATTO

1. Con atto del 22.09.2010 Protocollo Gen. N. 237894 diretta al Comune di Messina, il sig. Alessandro D'Angelo, Maresciallo ordinario dell'Esercito Italiano in servizio presso il Comando Brigata Meccanizzata "Aosta" sito in Messina, via del Vespro is. 285, rappresentava quanto segue: -di essere rimasto gravemente ferito il 18.10.2008 a seguito di un attentato terroristico perpetrato da un "Suicide Bomber" presso la città di Herat - Afghanistan ed è stato riconosciuto quale **Vittima del terrorismo** dal Ministero della Difesa con D.M. n. 14 Posizione 25.831/4^; -di avere riportato, nel suddetto attentato, a seguito delle ferite sofferte, un'invalidità permanente del 69% come da verbale modello BL/G-N30 datato 12.01.2010 del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Messina CMO II; chiedeva di voler attivare la procedura di assunzione per chiamata diretta presso la Pubblica Amministrazione della moglie Piera Belpanno, quale familiare di Vittima del terrorismo.

Tale richiesta veniva reiterata ed integrata con atto dell'8.11.2010 Prot. N. 283551 in cui si specificava inoltre che, in base alla normativa nazionale e regionale, era da intendersi quale vittima del terrorismo non soltanto chi avesse perso la vita in seguito di atti di terrorismo ma chiunque avesse subito a seguito di tali atti, un'invalidità permanente di ogni entità e grado; che, inoltre, erano previsti dei benefici a favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di natura mafiosa nonché ai propri familiari, intendendo come familiari delle vittime del terrorismo coloro che risultassero, al momento dell'incidente, nello stesso stato di famiglia;- che, in particolare, la Legge Regionale 13.09.1999 n. 20 aveva previsto che potessero godere del diritto all'assunzione presso la Pubblica Amministrazione i familiari di coloro che avessero contratto un'invalidità a seguito di atti di terrorismo pari almeno al 50% della capacità lavorativa; che, quindi, poiché lo stesso Sig. Alessandro D'Angelo era stato ferito nell'espletamento di un servizio istituzionale in territorio Afgano; che era stato dichiarato vittima del terrorismo; che aveva subito un'invalidità permanente della capacità lavorativa del 69%; che aveva presentato istanza di assunzione diretta per la moglie Piera Belpanno; chiedeva raggugli in ordine all'assunzione diretta della stessa, nel frattempo dichiarata ufficialmente **"FAMILIARE DI VITTIMA DEL TERRORISMO"** con attestazione della Prefettura di Messina del 27.12.2010 n. 33142/2010/12.B.2/Area I.

La richiesta veniva reiterata con lettera del 22.02.2011 Prot. N. 51415 diretta all'Ufficio Avvocatura del Comune di Messina e sollecitata in data 3.03.2011 dall'U.N.M.S.;

Con atto del 24.02.2011 Prot. N. 7557 la richiesta veniva effettuata alla Pro-

vincia Regionale di Messina; con atto del 2.03.2011 veniva estesa alla Camera di Commercio di Messina, all'INPDAP e alla Prefettura di Messina che inviava la richiesta al Ministero dell'Interno.

In data 19.05.2011 con nota Prot. 0013619 il Ministero dell'Interno comunicava alla sig.ra Piera Belpanno che *"era stata inserita nell'elenco degli aspiranti all'assunzione"*.

Con attestazione della Regione Siciliana n. 9565 del 24.03.2011 la sig.ra Belpanno Piera, inoltre, veniva iscritta, a norma dell'art. 8 della Legge 12.03.1999 n. 68 nell'elenco provinciale delle VITTIME DEL DOVERE ED EQUIPARATI.

Il provvedimento della Regione Siciliana – al pari degli atti antecedenti e conseguenti – è illegittimo e lesivo della posizione dei ricorrenti, ai quali non rimane che chiederne l'annullamento, previa sospensiva, oltre alla revisione del procedimento, sulla scorta delle seguenti considerazioni in

DIRITTO

1) Violazione e/o falsa ed erronea applicazione Legge Regionale 20/99 art 4; L.R. 16.04.2003 n. 4 e L. R. n. 19 del 22.12.2005, art. 19 co. 47 Difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia grave e manifesta.

La Legge Regionale 13.09.1999 n. 20 *"Nuove norme in materia di interventi contro la mafia e di misure di solidarietà in favore delle vittime della mafia e dei loro familiari"* statuisce l'obbligo di assunzione della Pubblica Amministrazione: a) L'Amministrazione Regionale, gli enti locali, le aziende sanitarie locali e gli enti o gli istituti dagli stessi vigilati sono tenuti, a richiesta, ad

assumere nei propri ruoli, anche in soprannumero, per chiamata diretta e personale e con qualifica corrispondente al titolo di studio posseduto, in assenza di attività lavorativa autonoma o di rapporto di lavoro dipendente, il coniuge superstite, la vittima sopravvissuta, i genitori, il convivente more uxorio e gli orfani delle vittime della mafia e della criminalità organizzata o della vittima sopravvissuta che abbia riportato un'invalidità permanente non inferiore al 50% o delle vittime del dovere individuati nei modi di cui alla legge 20.10.1990 n. 302 e successive modifiche o integrazioni.

L'art. 139 comma 67 della L.R. 16.04.2003 n. 4 ha esteso il beneficio dell'assunzione nell'Amministrazione Regionale e negli Enti locali Siciliani sia alla vittima sopravvissuta ad attentati di mafia o della criminalità organizzata che ai familiari della vittima sopravvissuta che abbia riportato un'invalidità permanente non inferiore al 50%.

L'art. 19 L.R. 19/05 non ha abrogato la precedente normativa ma ne ha ampliato la portata nei seguenti termini: *"I benefici previsti dalla legge regionale 13.09.1999 n. 20 vengono previsti anche per i cittadini siciliani uccisi in seguito ad azioni mafiose e della criminalità organizzata, fuori dal territorio siciliano"*.

L'interpretazione di tale normativa non può essere restrittiva rispetto alla normativa nazionale, perché di fatto quest'ultima non è stata abrogata.

Ma vi è di più: la stessa Legge Regionale n. 19 del 22.12.2005 al comma 46 dello stesso art. 19 recita: *"L'amministrazione regionale, gli enti locali, le aziende sanitarie locali e gli enti o gli istituti dagli stessi vigilati, sono tenuti, a richiesta, ad attivare le procedure di mobilità in presenza di preesistente rap-*

porto di lavoro dipendente instaurato in virtù delle disposizioni di cui alla legge regionale 12.03.1986 n. 10 con qualifica corrispondente al titolo di studio posseduto dal coniuge superstite, dalla vittima sopravvissuta, dei genitori, del convivente more uxorio e degli orfani delle vittime della mafia e della criminalità organizzata o della vittima sopravvissuta che abbia riportato un'invalidità permanente non inferiore al 50% o delle vittime del dovere individuati nei modi di cui alla legge 20.10.1990 n. 302 e successive modifiche e integrazioni".

Sia la legge 13.09.1999 n. 20 che la successiva Legge 22.12.2005 n. 19 non sono abrogative dei privilegi previsti per le vittime del terrorismo e del dovere, bensì ne ampliano la portata, prevedendo una più vasta platea di beneficiari.

II) Violazione e/o falsa ed erronea applicazione Legge 20.10.1990 n. 302 della Legge 23.11.1998 n. 407 e Legge 16 gennaio 2003 n. 3 Difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia grave e manifesta.

La Legge n. 302 del 20.10.1990 definisce quale vittima del terrorismo e della criminalità organizzata: a) chiunque subisca un'invalidità permanente per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero ai reati a questi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale. È corrisposta una elargizione fino a Lire 150 milioni (2/a), in proporzione alla percentuale di invalidità riscontrata, con riferimento

alla capacità lavorativa, in ragione di 1,5 milioni per ogni punto percentuale;

b) la stessa legge in funzione dell'articolo 14 garantisce il diritto di assunzione presso le pubbliche amministrazioni; il coniuge superstite, i figli e i genitori dei soggetti deceduti o resi invalidi, in conseguenza delle azioni od operazioni di cui all'articolo 1, hanno ciascuno diritto di assunzione presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e le aziende private secondo le disposizioni della legge 2 aprile 1968 n. 482 e della legge 1 giugno 1977 n. 285 e successive modificazioni, con precedenza su ogni altra categoria indicata nelle predette leggi.

La Legge n. 407 del 23.11.1998: "Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata" abroga il criterio del 25% della capacità lavorativa per l'attribuzione dei benefici per le vittime del terrorismo e, in particolare: a) L'art. 1: All'art. 1, commi 1, 2, 3 e 4 della Legge 20.10.1990 n. 302 le parole "non inferiore a $\frac{1}{4}$ della capacità lavorativa" sono soppresse;

b) L'art. 2: I soggetti di cui all'art. 1 della Legge 20.10.1990 n. 302 come modificato dal comma 1 del presente articolo, nonché il coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi godono del diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli. Per i soggetti di cui al presente comma le riserve di posti devono essere previste per l'assunzione ad ogni livello e qualifica e sono estese anche a coloro che svolgono già un'attività lavorativa.

La Legge n. 206 del 3.08.2004 "Nuove norme in favore delle vittime del ter-

rorismo e delle stragi di tale matrice" definisce che le disposizioni in merito alle vittime del terrorismo si applicano alle stragi terroristiche e di tipo mafioso sia in territorio nazionale che estero: a) art. 1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini italiani, nonché ai loro familiari superstiti. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nelle leggi 20.10.1990 n. 302, 23 novembre 1998 n. 407 e successive.

La **Circolare 14.11.2003 n. 2** della Presidenza del Consiglio dei Ministri "Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Assunzioni obbligatorie presso amministrazioni pubbliche prevede: a) la normativa che disciplina i benefici in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata è stata oggetto di modifiche ed integrazioni che, nel tempo, hanno meglio adeguato l'intervento dello Stato alle necessità delle persone colpite da tali eventi delittuosi. In particolare, per quanto attiene il beneficio consistente nel diritto al collocamento obbligatorio, già l'art. 12 della Legge 13.08.1980 n. 466 aveva previsto l'assunzione obbligatoria e con precedenza su ogni altra categoria protetta del coniuge superstite e dei figli di chiunque fosse deceduto o rimasto invalido a causa di azioni terroristiche; b) Tale assunzione obbligatoria riguardava le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e le aziende private. In tale quadro normativo è da considerare dunque prioritaria e di inequivocabile interpretazione la norma della già richiamata legge n. 407/1998 art. 1 comma 1 e 2 che stabilisce anche per le pubbliche amministrazioni l'obbligo delle assunzioni degli appartenenti alla categoria delle vittime del terrorismo

e della criminalità organizzata o loro congiunti con precedenza assoluta rispetto alle altre categorie protette, anche nell'ipotesi in cui già svolgano un'attività lavorativa, e, quindi, in alternativa a quest'ultima; c) Con riferimento ai principi ed alle procedure finalizzate all'assunzione degli aventi diritto a tali benefici, la normativa in argomento prevede due distinti regimi giuridici, di cui il primo, comune a tutte le amministrazioni pubbliche, per le assunzioni concernenti i profili professionali fino al quinto livello retributivo ed il secondo, riferito esclusivamente al personale contrattualizzato del comparto Ministeri, per i livelli retributivi dal sesto all'ottavo, ora corrispondenti alle posizioni economiche rispettivamente B3, C1 e C2.

In virtù della normativa richiamata, quindi, il provvedimento impugnato appare quanto mai illegittimo considerato che il ricorrente D'Angelo Alessandro: è stato ferito nell'espletamento di un servizio istituzionale in territorio Afgano; è stato dichiarato vittima del terrorismo; ha subito un'invalidità permanente della capacità lavorativa del 69%; ha presentato istanza di assunzione diretta per la moglie, la ricorrente Piera Belpanno, che è stata ufficialmente dichiarata FAMILIARE DI VITTIMA DEL TERRORISMO.

III) In via subordinata si solleva eccezione di legittimità costituzionale della Legge Regionale 22.12.2005 n. 19 art. 19 co. 47 in riferimento agli articoli 3, 2 e 36 della Costituzione;

Come sopra evidenziato il sig. D'Angelo Alessandro a seguito dell'evento terroristico di cui è stato vittima ha riportato un'invalidità permanente nella misura del 69%, con grave ed evidente nocumento oltre che alla vita di relazione, anche alla brillante carriera militare.

Si evidenzia che i sanitari in servizio presso il Comando Operativo Aosta, a seguito di ulteriori accertamenti diagnostici, hanno giudicato il maresciallo D'Angelo "non idoneo permanentemente al S.M.I."

Il ricorrente, fortemente legato alla carriera militare, con formale missiva ha chiesto al Comando Operativo di *"non vanificare le risorse investite dall'Amministrazione della Difesa per la formazione tecnico professionale"* e, per l'effetto, di *"essere reimpiegato presso il Comando Brigata Meccanizzata "Aosta" nell'incarico previsto per la branca funzionale, secondo la linea d'impiego che lo stato Maggiore adotta nei confronti dei Marescialli nuovo iter, in particolare l'impiego al termine del corso di Branca presso reparti di livello minimo di Brigata, o in seconda ipotesi essere impiegato presso il comando Supporti "Aosta", ovvero presso EDR di stanza nella sede di Messina"*.

Il Comandante Domenico Costa, nel redigere una valutazione tecnico operativa sul maresciallo D'Angelo ha osservato che *"ho avuto modo di apprezzare il maresciallo D'Angelo, lo straordinario attaccamento al lavoro, la naturale predisposizione all'aggiornamento professionale...la propensione all'assolvimento del proprio compito istituzionale anche in attività operative di particolare rischio e stress psico-fisico...ha acquisito nel tempo una preparazione tecnico professionale di tutto rilievo la quale gli ha permesso di operare, nei reparti operativi in cui ha prestato servizio, con risultati di assoluto pregio:"*

Anche in virtù delle sue estese valutazioni il maresciallo D'Angelo ha ottenuto di essere impiegato presso Comando Brigata Meccanizzata Aosta.

Ovviamente sebbene il ricorrente ha mantenuto la qualifica di "militare" il declassamento gli ha precluso la possibilità di proseguire la sua brillante carriera militare, nonché di beneficiare delle missioni e di tutte le attività connesse alla condizione di militare in servizio.

La superiore preclusione, oltre che provocare un grave disagio morale e un danno alla vita di relazione, ha causato un evidente depauperamento alle condizioni economiche del maresciallo, il cui reddito si è notevolmente ed irrimediabilmente ridotto.

Una interpretazione restrittiva della Legge regionale 22.12.2005 n. 19 art. 19 co. 47 perpetrerebbe, di fatto, una violazione dei citati articoli della Costituzione poiché non consentirebbe al ricorrente sig. Alessandro D'Angelo di godere dei benefici previsti, pur avendo subito un declassamento delle proprie prospettive di guadagno, con grave danno alla vita di relazione, di fatto subendo una discriminazione.

L'interpretazione della suddetta legge alle sole ipotesi di "uccisione" dei militari comporta violazione al principio di uguaglianza, al diritto a una retribuzione equa e sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

La ratio delle previsioni legislative che prevedono l'assunzione, anche in sovrannumero, per i familiari delle vittime del terrorismo è proprio quella di garantire alle vittime del terrorismo di continuare ad usufruire di un tenore di vita alto e proporzionato alle proprie qualità.

La legge, se interpretata restrittivamente, viola, pertanto, palesemente i suddetti articoli e va dichiarata incostituzionale nella parte in cui non prevede i

suddetti benefici anche a favore delle categorie contemplate dalle leggi statali, cioè gli inabili al lavoro in modo permanente nella misura stabilita e i familiari delle vittime del terrorismo, quale è la ricorrente, sig.ra Piera Belpanno.

P.Q.M.

si chiede, previa sospensiva, l'annullamento dei provvedimenti impugnati, la revisione del procedimento, con ogni conseguenziale statuizione.

In subordine si chiede che venga disposta la trasmissione degli atti di causa alla Corte Costituzionale per l'eccezione di incostituzionalità in relazione agli articoli 2,3 e 36 della Costituzione.

Ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente Piera Belpanno ad essere assunta con i benefici di legge.

Vinte le spese e gli onorari di giudizio.


Ai sensi dell'art. 21, d.l. n. 223/2006, convertito in legge n. 248/2006 e successive modifiche e integrazioni, si dichiara che il contributo unificato sugli atti giudiziari ammonta a euro 700,00 (settecento).

Messina, 13.07.2011

Avv. Anna Aversa



Avv. Domenica Leo




PROCURA IN CALCE


I sottoscritti **Alessandro D'ANGELO** nato a Messina il 12.11.1974 C.F.: DNG LSN 74S12F158J e **Piera Belpanno** nata a Messina il 29.03.1975 C.F.: BLP PRI 75C69 F158Y, entrambi residenti in Messina, Viale Giostra condominio Poker palazzina B interno 1, deleghiamo a rappresentarci e a difenderci nel presente giudizio, con tutti i poteri di cui all'art. 84 c.p.c., gli avvocati **Anna Aversa** e **Domenica Leo** del Foro di Messina ed eleggiamo domicilio in Catania, via Trieste, 19 presso lo studio dell'avv. Carmelo Lipera. I sottoscritti conferiscono ai predetti difensori ogni più ampio mandato per ogni stato e grado del giudizio, ivi compreso quello di proporre domande cautelari, motivi aggiunti di gravame, di rinunciare in tutto o in parte ai singoli motivi, al giudizio, alle domande cautelari ed a compiere ogni atto utile ai fini della causa, ivi compresa la riassunzione del giudizio, la proposizione di impugnazioni, reclami ed appelli, di agire in sede esecutiva, nonché di farsi sostituire, chiamare terzi in causa, transigere la lite, rinunciare agli atti, incassare somme e darne quietanza.

Presa visione dell'informativa ex art. 13 del d. l.vo 196/2003, presto il mio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità connesse all'adempimento dell'incarico professionale conferito con il presente mandato.

Messina, 13 luglio 2011



Per autentica



Relata di notifica: Io sottoscritto A. Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio unico presso la Corte d'Appello di Messina, ad istanza dei sigg.ri Alessandro D'Angelo e Piera Belpaanno e dei loro procuratori avv.ti Anna Aversa e Domenica Leo, certifico di aver notificato il su esteso ricorso alla REGIONE SICILIANA, in persona del Presidente pro-tempore, con sede in Palermo, via Trinacria, 34/36, ivi spedendone copia conforme all'originale a mezzo racc. A.R., n. del

Altra copia ho notificato alla PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA, in persona del Presidente pro-tempore, con sede in Messina, Piazza Antonello, ivi consegnandone copia conforme all'originale a mani

Hozzini d.f. 14/2/11
 L'UFFICIALE GIUDIZIARIO
CHINDEMI DOMENICO
UNIP. C.A. MESSINA

Altra copia ho notificato al COMUNE DI MESSINA, in persona del Sindaco pro-tempore, con sede in Messina, Piazza Unione Europea, ivi consegnandone copia conforma all'originale a mani di;